



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# Anno Accademico 2014 - 2015

## **LA LEGGE DI STABILITA'** **L. 190/2014**

### **TUTTE LE NOVITA' 2015**



R. Perazzoli



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# Anno Accademico 2014 - 2015

## **LA LEGGE DI STABILITA'**

La casa:



Ristrutturazioni

ECO - BONUS

Tasse locali



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA - RISTRUTTURAZIONI**

**E' stata prorogata a tutto il 2015 la detrazione IRPEF del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.**

**E' stata quindi modificata la norma che prevedeva, per il 2015, la riduzione della percentuale al 40%.**

**Anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici necessari per arredare abitazioni ristrutturate è stata prorogata la detrazione del 50%.**

**La Legge di Stabilità proroga, sempre per il 2015, la detrazione IRPEF del 65% sugli interventi antisismici qualificati.**

**Per poter beneficiare di questa detrazione, la domanda di autorizzazione deve essere stata inoltrata a partire dal 4 agosto 2013, e gli interventi devono essere eseguiti su edifici situati in zone sismiche ad alta pericolosità.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – RISTRUTTURAZIONI**

**Dal 2016 la detrazione per ristrutturazioni edilizie ritornerà nella misura originaria del 36%.**

**La proroga riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di 96.000 Euro fino alla fine del 2015, per tornare ai consueti 48.000 euro dal 2016.**

**L'importo massimo della detrazione per singola unità immobiliare sarà quindi di 48.000 Euro ( $96.000 \times 50\%$ ) fino a tutto il 2015, e di 17.280 ( $48.000 \times 36\%$ ) dal 2016 in poi.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – RISTRUTTURAZIONI**

### **ESEMPIO:**

**Chi ha già pagato 50.000 Euro nel 2014, senza la proroga non avrebbe potuto beneficiare di ulteriori agevolazioni, e avrebbe detratto solo il 50% di 50.000 Euro.**

**Con la proroga, invece, potrà detrarre, oltre a quanto sopra, anche il 50% di ulteriori pagamenti che effettuerà nel 2015, fino al limite massimo di 96.000 Euro per intervento.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – ECO BONUS**

### **RISPARMIO ENERGETICO**

**L'aumento dal 55% al 65% della detrazione sugli interventi per il risparmio energetico qualificato degli edifici è stato prorogato sino a tutto il 2015.**

**Salvo proroghe, dal 2016 questa detrazione non sarà più utilizzabile, in quanto sostituita con la detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie.**

**Gli interventi che beneficiano di questa detrazione del 65% sono:**

- Installazione di pannelli solari termici (detrazione massima di 60.000 Euro, pari ad una spesa di 92.308 Euro);**
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima di 30.000 Euro, pari ad una spesa di 46.154 Euro).**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – ECO BONUS**

### **RISPARMIO ENERGETICO**

- Pareti isolanti o cappotti, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi (detrazione massima di 60.000 Euro, pari ad una spesa di 92.308 Euro);
- Riqualificazione energetica generale dell'edificio (detrazione massima di 100.000 Euro, pari ad una spesa di 153.846 Euro);
- Limitatamente al 2015, l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, quali legna da ardere, pellets, cippato o mais (detrazione massima di 30.000 Euro, pari ad una spesa di 46.154 Euro);



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – TASSE LOCALI**

**La Legge di Stabilità ha congelato per il 2015 le imposte locali sugli immobili, che non potranno quindi essere più onerose di quelle stabilite per il 2014.**

**L'intervento si è reso necessario perché, in base alla normativa preesistente, già a partire dal 2015 le aliquote della Tasi avrebbero potuto subire ulteriori incrementi.**





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – TASSE LOCALI**

### **LA PRIMA CASA**

**L'incremento di tassazione riguardava soprattutto l'abitazione principale, che è esente dall'IMU ma è invece soggetta alla TASI.**

**Per tale imposta i comuni avrebbero potuto elevare l'aliquota dall'attuale 2,5 al 6 per mille, senza alcuna agevolazione di base.**

**Per evitare questa ipotesi, che avrebbe creato non pochi disagi alle famiglie, la Legge di Stabilità ha prorogato a tutto il 2015 il regime della TASI vigente nel 2014.**

**Anche per il 2015 quindi l'aliquota massima della TASI non potrà superare il 2,5 per mille.**

**Per l'abitazione principale resta confermata l'assenza di qualsiasi agevolazione base di legge, fatta salva la possibilità per i comuni di deliberare condizioni di favore a livello locale.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – TASSE LOCALI**

### **LA PRIMA CASA**

**Per incentivare i Comuni ad adottare una riduzione della tassazione sulla prima casa, è confermata la facoltà degli Enti Locali di superare i limiti massimi di legge, sino allo 0,8 per mille, a condizione che siano previste agevolazioni per determinate categorie di cittadini.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – TASSE LOCALI**

### **IL SUPERAMENTO DEL TETTO**

Le modalità di sfioramento del tetto di legge sono sostanzialmente tre:

- 1) Si aumenta la soglia massima (IMU + TASI) del 10,6 per mille sino all'11,4 per mille, lasciando inalterato il limite della TASI al 2,5 per mille.**

**Ad esempio si delibera l'IMU al 10,6 per mille e la TASI allo 0,8 per mille per tutti gli immobili soggetti a IMU (secondo case). In questo modo, il peso della manovra grava sui proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – TASSE LOCALI**

### **IL SUPERAMENTO DEL TETTO**

- 2) Si eleva l'aliquota massima della TASI al 3,3 per mille, lasciando inalterato il tetto del 10,6 per mille dell'IMU.  
Nell'ipotesi in cui un comune deliberi la TASI solo sull'abitazione principale con l'aliquota del 3,3 per mille, la maggiore tassazione graverà sui proprietari dell'abitazione principale.**
- 3) Si delibera un mix delle due ipotesi, fermo restando che la somma delle due aliquote incrementalì non superi complessivamente lo 0,8 per mille.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **CASA – TASSE LOCALI**

### **IL SUPERAMENTO DEL TETTO**

**In tutte e tre le situazioni, il comune è tenuto a deliberare agevolazioni in favore dell'abitazione principale.**

**Non sussiste tuttavia alcuna correlazione tra l'incremento di gettito ottenuto con l'elevazione di aliquota e il costo dei benefici deliberati.**

**Ne consegue che quanto un comune incassa dall'aumento dell'aliquota potrebbe essere superiore a quanto spende per la concessione delle agevolazioni sull'abitazione principale.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# Anno Accademico 2014 - 2015

## **LA LEGGE DI STABILITA'**

### LA PREVIDENZA:

IL LIMITE AI TRATTAMENTI

PENSIONE ANTICIPATA

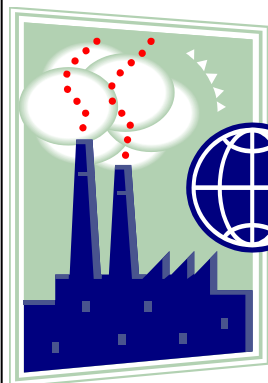
TFR IN BUSTA PAGA

INCREMENTO 80 EURO

NUOVO SUSSIDIO DISOCCUPATI

INCENTIVO NATALITÀ

BONUS BEBE'





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – Il limite ai trattamENTI**

**La Legge di Stabilità ha introdotto novità riguardanti il calcolo dei trattamenti pensionistici nei confronti di coloro che al 31.12.2011 rientravano nel sistema retributivo.**

**La nuova normativa prevede che l'importo complessivo della pensione non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo precedenti la riforma Monti - Fornero.**

**I destinatari di questa nuova disposizione sono tutti coloro che alla data del 31.12.1995 potevano vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e nei confronti dei quali, a partire dal gennaio 2012, si è applicato il sistema contributivo con il meccanismo del pro-rata.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – Il limite ai trattamENTI

**I soggetti che potevano avere, dopo la riforma Monti – Fornero, una pensione di importo più elevato rispetto al trattamento preesistente erano coloro che avevano un'anzianità contributiva superiore ai 40 anni, e potevano (o dovevano) proseguire nell'attività lavorativa.**

**Con il sistema ante riforma, al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione l'importo della pensione aveva raggiunto il suo limite massimo, e ulteriori versamenti contributivi non avrebbero comportato alcuna crescita dell'assegno pensionistico.**

**Con il meccanismo di calcolo pro-rata si vanno invece ad aggiungere, in funzione dei contributi versati, ulteriori quote di pensione.**





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – Il limite ai trattamenti

### Norma con efficacia retroattiva

La finalità della norma introdotta dalla Legge di Stabilità è quella di limitare la crescita dei trattamenti pensionistici, stabilendo che l'assegno calcolato con il meccanismo pro-rata non può essere più elevato rispetto a quello che sarebbe stato determinato applicando le regole preesistenti all'entrata in vigore della riforma Monti - Fornero.

Il tetto previsto da tale disposizione si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli liquidati negli anni precedenti. L'adeguamento economico avrà decorrenza invece dal 2015, e non saranno quindi operati conguagli a debito dei pensionati.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## **PREVIDENZA – la pensione anticipata**

La legge di Stabilità ha previsto che le pensioni anticipate (ex-pensioni di anzianità) decorrenti dal 1° gennaio 2015 non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche se il richiedente ha un'età inferiore ai 62 anni.

Tele deroga sarà però limitata nel tempo, in quanto scadrà il 31 dicembre 2017.

Le pensioni anticipate liquidate successivamente a tale data a soggetti di età inferiore, al momento della richiesta, ai 62 anni di età, saranno invece ridotte con il seguente meccanismo:

- Un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni;
- Due punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 60 anni



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## **PREVIDENZA – la pensione anticipata**

La suddetta riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema “retributivo”.

Ne consegue che, per chi ha un’anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995, la riduzione si applicherà sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011; per coloro invece che alla data del 31.12.1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, la riduzione si applicherà sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995.

## **Esempio di determinazione della percentuale di riduzione:**

- Età del richiedente al momento del pensionamento: 58 anni
- Percentuale di riduzione: 6%
  - 4% (2 anni mancanti dall’età della richiesta [58 anni] ai 60 anni x 2% annuo)
  - 2% (2 anni mancanti da 60 a 62 anni x 1% annuo)



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – la pensione anticipata

**Il meccanismo della penalizzazione è stato introdotto dalla legge di riforma Monti - Fornero.**

**Successivamente all'entrata in vigore di tale legge, vi è stata una parziale modifica alla norma della penalizzazione, stabilendo che essa non doveva essere applicata (sempre fino al 31.12.2017) nei confronti di coloro che, pur avendo al momento del pensionamento un'età anagrafica inferiore ai 62 anni, potevano vantare una anzianità contributiva composta, oltre che da lavoro effettivo, dai seguenti periodi di contribuzione figurativa:**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – la pensione anticipata

- astensione obbligatoria per maternità
- congedi parentali di maternità e paternità
- servizio militare
- malattia e infortunio
- cassa integrazione guadagni ordinaria
- donazione sangue
- permessi per assistere i disabili (art. 33 L. 104/92)



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – la pensione anticipata**

### **La modifica della Legge di Stabilità**

**Il “correttivo” inserito nella Legge di Stabilità introduce un periodo di assenza della penalizzazione sino a tutto il 31.12.2017; ne consegue che dal 1° gennaio 2018 le pensioni anticipate torneranno ad essere ridotte se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.**

**In attesa di futuri chiarimenti, si ipotizza che se un lavoratore raggiunge l'anzianità contributiva, ma sceglie di andare in pensione in data successiva alla maturazione, non dovrebbe essere soggetto alla penalizzazione.**

**Ad esempio, se un soggetto raggiunge i requisiti entro il 31.12.2017 e continua a lavorare e decide di andare in pensione dal 1° gennaio 2019, il trattamento pensionistico non dovrebbe subire alcuna riduzione.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – Il t.f.r. in busta paga**

**La Legge di Stabilità introduce la possibilità per il dipendente privato, con almeno 6 mesi di anzianità di servizio, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell'importo mensile del T.F.R. maturato ai sensi dell'art. 2120 del C. C.**

**La precedente normativa in materia aveva previsto che il lavoratore, a partire dal gennaio 2007, poteva destinare il TFR maturando ad un Fondo Pensione (aperto o di categoria) al fine di creare o aumentare una posizione pensionistica individuale integrativa rispetto a quella obbligatoria per legge (anche in considerazione degli effetti riduttivi prodotti dal sistema di calcolo contributivo sulla misura dei trattamenti pensionistici).**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – Il t.f.r. in busta paga**

**Da marzo 2015 il lavoratore dipendente privato ha un'ulteriore e alternativa possibilità, che consiste nel chiedere il pagamento mensile del TFR maturando.**

**La Legge di Stabilità precisa che la scelta del lavoratore di avere la liquidazione mensile del TFR, una volta effettuata, non può essere modificata sino al 30 giugno 2018.**

**Sono esclusi da questa possibilità i dipendenti di aziende agricole, i lavoratori domestici; sono escluse dall'obbligo di applicare questa disposizione le aziende sottoposte a procedure concorsuali e quelle in crisi in base all'art. 4 della Legge 297/1982.**





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – Il t.f.r. in busta paga

### Conseguenze dell'opzione

- *aumento della retribuzione netta mensile*;
- *esclusione dalla base imponibile ai fini pensionistici*. Il TFR in busta paga non avrà quindi alcun impatto ai fini pensionistici (no pagamento contributi, ma nessun riflesso positivo sulla pensione);
- *maggiore tassazione*: l'anticipo del TFR sarà tassato con la tassazione "ordinaria" (in cumulo cioè con le altre competenze). Tale regime fiscale è più oneroso rispetto a quello previsto per la tassazione del TFR, che beneficia di un regime cosiddetto "separato";
- *riduzione delle risorse* destinate alla previdenza complementare, con conseguente penalizzazione della rendita integrativa pensionistica individuale.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – IL BONUS FISCALE DI 80 €

La Legge di Stabilità ha reso definitivo il Bonus fiscale di 80 Euro mensili. Le regole per poter beneficiare di questo Bonus sono rimaste le stesse previste dal D.L. 66/2014 che lo aveva introdotto.

### PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO AL BONUS

#### 1) Tipologia di reddito:

Il credito è riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati. Fra gli assimilati sono compresi :

- i soci delle cooperative;
- i titolari di borse di studio o di sussidi per fini di studio o professionali;
- i collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli a progetto)



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## **PREVIDENZA – IL BONUS FISCALE DI 80 €**

Restano esclusi, come anche in precedenza, i titolari di redditi da pensione e i lavoratori autonomi.

### **2) Limiti di reddito:**

Il credito è riconosciuto ai possessori di un reddito complessivo ai fini dell'Irpef non superiore a 24.000 € annui. In caso di superamento del predetto limite di 24.000 €, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 €.

Il reddito complessivo rilevante ai fini del diritto per il credito è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – IL BONUS FISCALE DI 80 €

### **3) Esistenza di imposta a debito:**

L'ultima condizione prevista per poter concedere il credito è che i contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati abbiano un' imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1 dell'art. 13 del TUIR.

Qualora, per effetto di redditi di modesta entità, le detrazioni per lavoro dipendente azzerassero l'imposta lorda, il credito non compete.

La normativa prevede infatti che, mancando uno dei tre presupposti, il credito non può essere riconosciuto.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – IL BONUS FISCALE DI 80 €**

### **MISURA DEL CREDITO**

**L'ammontare annuale del credito è pari ad € 960,00 (80 x 12) a condizione che il reddito complessivo non sia superiore ad € 24.000 / anno.**

**Se il reddito complessivo annuo è compreso fra € 24.000 e 26.000, il credito spetta in misura inversamente proporzionale all'aumentare del reddito.**

**Se il reddito annuo è superiore a 26.000 il credito fiscale non è più erogato.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – IL BONUS FISCALE DI 80 €**

### **MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO**

**Il credito di 80 € è automaticamente erogato dal datore di lavoro ogniqualvolta il reddito erogato al dipendente rimane entro i limiti previsti.**

**Qualora il lavoratore ritenga di non averne diritto (per esempio se intrattiene due rapporti di lavoro a part-time), dovrà darne formale comunicazione al proprio datore di lavoro.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

Dal 1° maggio 2015 per i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro, subentra, al posto dell'attuale "ASPI", la

**"N A S P I"**

acronimo di Nuova prestazione Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Si tratta di un sussidio di disoccupazione erogato mensilmente con lo scopo di fornire un sostegno al reddito.

Sono beneficiari di questo sussidio i lavoratori dipendenti, ad esclusione delle seguenti categorie:

- **I dipendenti pubblici a tempo indeterminato**
- **Gli operai agricoli**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### REQUISITI

La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso la loro occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- Si trovino in stato di disoccupazione;
- Possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- Possano far valere, nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione, almeno 30 giorni di lavoro effettivo.

La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per Giusta Causa, e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura della L. 92/2012 (L. Fornero).





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.**

### **CALCOLO E MISURA**

**L'importo della NASPI è rapportato alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni di lavoro (o del minor periodo) precedenti lo stato di disoccupazione.**

**Nel caso in cui la retribuzione media mensile sia pari o inferiore ad € 1.195, l'importo della NASPI è pari al 75% di tale retribuzione media. Qualora la retribuzione media sia invece superiore, l'importo si incrementa del 25% della differenza fra la retribuzione media effettiva e il limite di € 1.195.**

**in ogni caso nel 2015 l'importo massimo dell'indennità non può essere superiore all'importo lordo mensile di € 1.300,00.**

**L'importo mensile della NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 4° mese di fruizione.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### DURATA

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.

La durata massima della NASPI è di 24 mesi, che si riducono a 18 a partire dal 1° gennaio 2017.

### Differenza ASPI / NASPI

La durata dell'ASPI era in funzione dell'età del lavoratore (nel 2015: 16 mesi se l'età anagrafica era pari o superiore a 55 anni, 12 mesi se l'età anagrafica era pari o superiore a 50 anni, e 10 mesi negli altri casi .

La durata della NASPI è invece determinata dall'anzianità contributiva del lavoratore, indipendentemente dall'età.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.**

### **DOMANDA E DECORRENZA**

**La domanda di NASPI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

**La NASPI spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o, qualora sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### CONDIZIONE

L'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Sono state inoltre introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### COMPATIBILITA' CON LAVORO DIPENDENTE

Nel periodo in cui il lavoratore disoccupato usufruisce della Naspi può essere impiegato anche in rapporti di lavoro subordinato, purché il reddito conseguito non ecceda mai la soglia degli 8.145 euro, ossia il limite di esclusione dall'imposizione fiscale, e non sia superiore a 6 mesi.

Le condizioni sono le seguenti:

- 1) **Reddito lavoro dipendente maggiore della soglia minima e durata del rapporto di lavoro superiore a 6 mesi: PERDITA DELLA NASPI**
- 2) **Reddito lavoro dipendente maggiore della soglia minima e durata del rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi: SOSPENSIONE DELLA NASPI**
- 3) **Reddito lavoro dipendente minore della soglia minima e durata del rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi: DECURTAZIONE DELLA NASPI pari all'80% del reddito di lavoro dipendente**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione media degli ultimi 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. La contribuzione figurativa però non è totale, ma è limitata ad un massimale pari ad 1,4 dell'importo massimo di erogazione della NASPI.

Per il 2015:

Massimale NASPI:  $\text{€ } 1.300 \times 1,4 = \text{€ } 1.820$  (importo massimo di contribuzione figurativa)

L'ASPI garantisce invece la copertura totale sulla base della retribuzione media percepita nel biennio precedente lo stato di disoccupazione.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### INDENNITA' DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.PRO. (Dis-Coll.)

Per il 2015, in via sperimentale, è riconosciuta ai Collaboratori Coordinati e Continuativi, anche a Progetto, che si trovino in stato di disoccupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

Per poterne beneficiare devono coesistere i seguenti requisiti:

- Al momento della domanda si devono trovare in stato di disoccupazione;
- Possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la data di cessazione del rapporto all'inizio dello stato di disoccupazione;
- Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, almeno un mese di contribuzione.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – NUOVO SUSSIDIO DISOCC.

### INDENNITA' DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.PRO. (Dis-Coll.)

#### Importo e durata

Il sistema di determinazione dell'importo mensile della DIS-COLL è il medesimo previsto per la determinazione della NASPI:

- 75% del reddito medio dell'anno precedente la cessazione dal lavoro;
- massimale mensile di € 1.300
- riduzione del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di fruizione

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.





Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# **LA LEGGE DI STABILITA'**

## **PREVIDENZA – II BONUS NATALITA'**

**Per ogni bimbo nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 la Legge di Stabilità stanZIA un assegno di 80 Euro mensili, da erogare sino al 3° anno di età (o di ingresso in famiglia) a condizione che il reddito del nucleo familiare del richiedente non superi i 25mila Euro annui lordi, come risultanti dall'ISEE.**

**Il beneficio raddoppia se il reddito del nucleo familiare del richiedente non supera i 7mila Euro annui lordi, come risultanti dall'ISEE.**

**L'assegno sarà corrisposto dall'INPS con modalità ancora da definire, e potranno beneficiarne i cittadini italiani o di uno stato dell'UE, e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo (art. 9 D. Lgs. 286/1998) residenti in Italia.**



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

## PREVIDENZA – II BONUS BEBE'

### BENEFICIARI:

Sono i nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, e in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE, non superiore a € 8.500 annui.

### BENEFICIO PER L'ANNO 2015

Il bonus consiste nella concessione di buoni da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari.

Con decreto della Presidenza del Consiglio saranno stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative per la richiesta.



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"  
Nerviano 2007

# LA LEGGE DI STABILITA'

# FINE

